



COMUNE DI POMPIANO (BS)

Regolamento per la concessione di agevolazioni a favore di nuove attività economiche che si insediano nel Comune di Pompiano e a favore dell'ampliamento di quelle esistenti.

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Agevolazioni

Articolo 3 - Soggetti Beneficiari

Articolo 4 - Requisiti per l'ammissibilità ed esclusioni

Articolo 5 - Iniziative Ammissibili

Articolo 6 – Procedure

Articolo 7 - Concessione delle agevolazioni

Articolo 8 – Revoche

Articolo 9 - Rinvio a norme di legge e regolamenti comunitari

Articolo 10 - Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore delle imprese esercenti le attività di cui al successivo articolo 5 di nuova costituzione o che aprano una nuova sede legale ed operativa nel Comune di Pompiano e nelle frazioni di Zurlengo e Gerolanuova in data successiva all'approvazione del presente regolamento, con la finalità di favorire l'insediamento di nuove attività produttive e promuovere il rilancio economico e produttivo di Pompiano.

Il regolamento si applica anche a coloro che procedano all'ampliamento di attività commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei (6) mesi.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti, precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile.

Le presenti disposizioni non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e alle altre leggi in materia di commercio al dettaglio.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, come definite dall'art. 4 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114.

Articolo 2

Agevolazioni

Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per i primi tre anni dall'inizio dell'attività e relativi agli immobili direttamente e interamente utilizzati dalla nuova impresa per lo svolgimento dell'attività.

La quantificazione è rapportata alla somma di tributi comunali (IMU, TARI, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni) dovuti integralmente e regolarmente pagati fino all'importo massimo di euro 3.000,00 (tremila) annui.

In caso di ampliamento di esercizi già esistenti, anche comportanti l'apertura di ingressi o vetrine su strada pubblica, l'agevolazione è concessa per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

E', tuttavia, esclusa dall'agevolazione la quota statale del gettito dell'IMU derivante da immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%.

Qualora l'impresa non risulti soggetto passivo dell'IMU, potrà essere beneficiario della quota di agevolazione riferita a questo tributo, il proprietario dell'immobile che lo conceda in locazione a canone agevolato rispetto al valore medio di mercato concordato fra le relative associazioni di categoria e le associazioni rappresentative della proprietà immobiliare, della durata almeno triennale, contratto da notificare all'Amministrazione Comunale.

I benefici derivanti dal presente regolamento, per ogni singolo contribuente, non possono in ogni caso superare il limite massimo di euro 3.000,00 (tremila) annui.

Le agevolazioni decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, comunque, da quella successiva all'effettivo inizio della nuova attività, alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei (6) mesi o all'ampliamento.

La misura delle agevolazioni è stabilita nei limiti di cui al successivo art. 7.

Articolo 3

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dal presente regolamento i titolari o i rappresentanti legali delle imprese che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato una delle attività di cui al successivo articolo 5 ovvero ampliato attività commerciali già esistenti o riaperto esercizi chiusi da almeno sei (6) mesi.

La forma giuridica delle imprese richiedenti dovrà appartenere a una delle seguenti: impresa individuale; SNC società in nome collettivo; SAS società in accomandita semplice; SRL – società a

responsabilità limitata; SPA – società per azioni; SAPA – società in accomandita per azioni; Società Cooperative; Cooperative Sociali; ONLUS e Associazioni di Volontariato.

Articolo 4

Requisiti per l'ammissibilità ed esclusioni

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese, in forma singola o associata, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

- 1) essere regolarmente iscritte al registro delle imprese;
- 2) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, assoggettamento a una delle procedure previste dalla Legge 3/2012 (sovra indebitamento);
- 3) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà previste dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 in materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- 4) esercitano l'attività in strutture di dimensioni superiori a quelle previste per gli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in relazione alla popolazione residente, come definite dall'art. 4 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114.

I requisiti devono sussistere per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- 1) coloro i quali, a titolo personale o in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi natura con il Comune di Pompiano e coloro che risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi, tasse e contributi per servizi a domanda individuale o che risultano destinatari di sanzioni commerciali;
- 2) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri Enti Previdenziali o Assicurativi, secondo quanto attestato nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 5

Iniziative Ammissibili

Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali appartenenti ai seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, fornitura di servizi in genere, commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ambiente, sport e tempo libero.

Articolo 6

Procedure

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare apposita domanda di riconoscimento delle agevolazioni con istanza indirizzata al Settore Tributi del Comune di Pompiano.

Alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali di cui all'art. 2 riferiti all'anno precedente e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.

L'istanza deve essere presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il Servizio Postale o con posta Elettronica Certificata (PEC) entro sei (6) mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse.

Le domande saranno esaminate dall'ufficio secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Servizio Tributi sottopone la domanda ad istruttoria tecnica anche con il supporto di altri uffici comunali e verifica la regolarità e veridicità della richiesta, la regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa e la regolarità nel pagamento dei tributi.

Articolo 7

Concessione delle agevolazioni

Il Comune di Pompiano provvederà alla concessione delle agevolazioni per gli importi ammessi nei limiti di bilancio e verrà data adeguata pubblicità all'elenco dei beneficiari attraverso il sito istituzionale dell'Ente medesimo.

La concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento, è contenuta negli atti di programmazione finanziaria del Comune e/o loro variazioni.

Articolo 8

Revoche

Il Comune di Pompiano procede alla revoca delle agevolazioni autonomamente, previo accertamento ispettivo dell'inadempimento imputabile ai soggetti ammessi al beneficio.

La revoca ha effetto immediato, attivando il recupero dei benefici concessi e delle spese inerenti qualora dovesse risultare che non sono più sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

La modifica dell'oggetto dell'impresa, prima del compimento del periodo di tre anni, può essere consentita solo nell'ambito dei settori individuati nell'articolo 5 e previa comunicazione al Comune di Pompiano.

Articolo 9

Rinvio a norme di legge e regolamenti comunitari

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge, con particolare riferimento al D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio), al D.L. 34/2019 (misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) e al Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti di stato c.d. "de minimis") che costituiscono limiti di applicabilità del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento ha validità sino al 31.12.2023 ed entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale.
